

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

22° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	8
5 ^a - Bilancio.....	»	10
7 ^a - Istruzione.....	»	19
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	36
10 ^a - Industria.....	»	39
11 ^a - Lavoro.....	»	44
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	52

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	55
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	58

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	63
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

19^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE**

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUCCIERO e altri. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(277) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(401) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCHIFANI e PASTORE. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(417) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(431) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PASTORE, relatore alla Commissione, ricorda la complessa vicenda sottesa ai disegni di legge in esame, con i ripetuti tentativi di soluzione normativa e gli ostacoli finora incontrati. Egli ritiene che la preoccupazione di abrogare i primi due commi della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione in ragione di possibili rischi per l'ordinamento democratico e repubblicano rende un pessimo servizio proprio a quest'ultimo: essa postula, infatti, un implicito senso di fallimento dello scopo fondamentale della Costituzione repubblicana, quello di radicare

non solo nelle istituzioni ma soprattutto nella coscienza dei cittadini i valori della democrazia liberale nella forma istituzionale della rappresentanza elettiva e non dinastica. Quella preoccupazione è invece evidentemente infondata e resta invece la ferita inferta, a tanti anni di distanza, ai diritti fondamentali di persone che non portano alcuna responsabilità propria nei tragici eventi che storicamente sono all'origine della disposizione transitoria. Altri paesi democratici, d'altra parte, hanno risolto da tempo, in un modo o nell'altro, l'analogo dilemma, come è accaduto ad esempio in Francia e in Austria. L'Italia, dunque, resta il solo paese della comunità democratica e liberale europea, di ordinamento repubblicano, che ancora non ha trovato una soluzione appropriata.

Già nella XIII legislatura si tentò di intervenire in materia, anche per iniziativa del Governo Prodi e con tecniche normative simili a quelle assunte dai disegni di legge in esame, in ogni caso limitati ai primi due commi della disposizione transitoria. Le soluzioni si sono articolate in due modalità, quella direttamente abrogativa, che egli dichiara di preferire, e quella della cessazione degli effetti a decorrere da una certa data, che pure ha una sua validità da verificare tuttavia quanto al possibile effetto diacronico riguardo all'*iter* della legge di revisione.

Quanto alle diverse questioni insorte durante le discussioni svolte in proposito nella legislatura appena trascorsa, ricorda la proposta, invero assai impropria, di subordinare il rientro in Italia a un giuramento di fedeltà alla Repubblica, che sarebbe, a suo avviso una condizione probabilmente illegittima, nonché la dibattuta vicenda dell'archivio di Casa Savoia. Ricorda, inoltre, il tentativo estremo del Governo Amato, non produttivo di risultati, di risolvere la questione in via amministrativa e, infine, le ripetute pronunce, non sempre tra loro coerenti, del Parlamento europeo.

Una volta compiuta la discussione generale si dovrebbe a suo parere assumere come base di esame un testo unificato coincidente con i disegni di legge che propongono l'abrogazione, fissando un termine per emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva e assumendo lo scopo di formulare una proposta all'Assemblea del Senato in tempo celeri. Auspica, al riguardo, una soluzione largamente condivisa.

Interviene quindi il ministro GIOVANARDI affermando anzitutto che il Governo non intende assumere una propria iniziativa legislativa in materia, come il Governo Prodi, e nondimeno non è affatto neutrale al riguardo poiché condivide nel merito la proposta sostenuta nei disegni di legge in esame, quale che sia, infine, la soluzione tecnica prescelta. Sostiene, infatti, che dagli eventi della prima metà del secolo scorso non si possono far derivare ancora conseguenze così incongrue, per la tutela dei diritti individuali fondamentali, come quelli che risultano, anacronisticamente, dai primi due commi della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Quegli effetti colpiscono persone incolpevoli e confliggono con i principi della Convenzione per i diritti dell'uomo ma anche con i valori inviolabili della coscienza civile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BUCCIERO condivide la relazione del Presidente e ricorda il tentativo compiuto nella parte finale della XIII legislatura, di ammettere con legge apposita, da lui proposta, il transito temporaneo di Emanuele Filiberto di Savoia in territorio italiano in occasione delle celebrazioni giubilari.

Quel tentativo suscitò, con sua soddisfazione, anche l'adesione di autorevoli esponenti della sinistra ma incontrò la tenace resistenza del presidente *pro-tempore* della Commissione affari costituzionali del Senato, Villone, perché fosse esaminato tempestivamente.

Quanto alla soluzione normativa più appropriata in sede di revisione costituzionale egli ha ripreso, con il disegno di legge n. 77, quella prescelta nella precedente legislatura e sino a un certo punto largamente condivisa, cioè di integrare il testo costituzionale con una disposizione che limita gli effetti delle altre (primo e secondo comma) a una data fissa, da lui indicata nel 2 giugno 2001 il cui valore simbolico è anche nel cambiamento complessivo introdotto con la XIV legislatura.

Il senatore ROLLANDIN conviene con la proposta avanzata dal relatore e ricorda le recenti pronunce del Parlamento europeo che rendono ancor più anacronistiche le disposizioni di cui si propone l'abrogazione.

Interviene quindi il senatore BATTISTI che si sofferma preliminarmente sul carattere della disposizione oggetto di revisione che, a suo avviso, non può essere considerata transitoria nascendo, similmente alla XII, come perfettamente armonica e coerente con lo spirito della Costituzione. Si rende tuttavia conto del superamento pratico delle ragioni che ne determinarono l'adozione e, tuttavia, non condivide le motivazioni che sono state addotte a sostegno della sua revisione. Occorre infatti a suo avviso che emerga con chiarezza che il legislatore non intende in alcun modo toccare i valori essenziali che motivarono, nel 1948, l'adozione della disposizione in esame.

Il senatore PASSIGLI, nel rinnovare il suo giudizio negativo sul comportamento di Casa Savoia nella parte finale della vita della monarchia e in particolare durante la seconda guerra mondiale, ritiene che occorra interrogarsi sul carattere della disposizione in esame che, a suo avviso, non fu adottata con un intento punitivo, ma per una ragione eminentemente politica: l'esigenza di eliminare una fonte di pericolo per le nascenti istituzioni repubblicane. Ciò induce a ritenere evidentemente transitoria la portata di questa previsione e oggi, non sussistendo più le ragioni che ne motivarono l'adozione, appare comprensibile l'iniziativa volta a limitarne gli effetti. Preannuncia pertanto, a titolo personale, un voto di astensione.

Il senatore MARINO non crede sia questa la sede per ripercorrere momenti salienti della storia nazionale e le pesanti responsabilità avute da Casa Savoia. Circa il valore della disposizione in esame crede che si tratti di una disposizione finale e non meramente transitoria. Segnala quindi la diversa portata del disegno di legge n. 77 rispetto alle altre iniziative presentate che propongono una mera abrogazione dei primi due commi della XIII disposizione transitoria, mentre la proposta del senatore Bucciero prevede un semplice esaurimento degli effetti delle norme in essi contenute. Manifesta quindi la profonda contrarietà della sua parte politica sulle iniziative in esame riservandosi di sviluppare la questione in una successiva occasione.

Il senatore FISICHELLA, nell'apprezzare la relazione del Presidente e l'atteggiamento del Ministro, ricorda che la parte prevalente della dottrina è orientata ad attribuire un carattere transitorio alla XIII disposizione, la cui revisione è stata oggetto di un approfondito dibattito nel corso della precedente legislatura. Senza voler quindi riproporre le questioni allora dibattute, ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Passigli siano tali, al di là e oltre le diverse interpretazioni delle vicende storiche di cui Casa Savoia fu protagonista, da superare ogni possibile obiezione alla rapida definizione delle iniziative in esame.

Il senatore BOSCETTO dichiara il proprio consenso alla proposta avanzata dal Presidente reputando ininfluenza, ai fini dell'attuale discussione, il problema del carattere transitorio finale della disposizione in esame. Similmente, pur comprendendo le ragioni che motivano il testo del disegno di legge presentato dal senatore Bucciero, dichiara di preferire, per la maggiore chiarezza normativa, la formulazione delle altre iniziative in titolo, che prevedono la semplice abrogazione dei primi due commi della XIII disposizione transitoria. Non crede altresì produttiva riaprire in questa sede il dibattito circa il comportamento di Casa Savoia nella fase finale della vita della monarchia, un dibattito ancora aperto su cui non si è pervenuti a suo avviso a conclusione definitiva. La saldezza delle istituzioni repubblicane rende oggi superflue le disposizioni oggetto delle iniziative in esame che, correttamente, sono quindi le prime di revisione costituzionale della nuova legislatura.

Prende quindi la parola il senatore MAGNALBÒ che ritiene l'approvazione dell'iniziativa in titolo un atto dovuto. Si tratta infatti della eliminazione di previsioni ingiustamente discriminatorie che contrastano, oggi in modo evidente, con lo spirito della Costituzione ed i suoi principi essenziali. Similmente ritiene non coerente con l'impianto costituzionale la previsione dell'articolo 139 della Costituzione. Reputa quindi giusto aprire la legislatura con questa significativa iniziativa di revisione costituzionale.

La senatrice DENTAMARO, ricordato il dibattito svoltosi nel corso della passata legislatura, rileva che l'iniziativa in titolo non sembra rivestire un carattere di urgenza, interessando un numero limitatissimo di cittadini. Questa iniziativa, la prima di revisione costituzionale della legislatura, ha un carattere simbolico, emerso chiaramente dai precedenti interventi, che la rende, a suo avviso, ancor più inopportuna. Non condivide infatti le riletture di decisivi eventi della storia nazionale proposte a sostegno della iniziativa in esame. E così, pur consapevole delle argomentazioni giuridiche che militano a favore della abrogazione dei primi due commi della XIII disposizione (di cui reputa evidente il carattere transitorio), ritiene assolutamente non condivisibile lo spirito con cui essa viene proposta. Seppur in modo sofferto preannuncia, quindi, un voto contrario ricordando infine i gravi comportamenti compiuti negli ultimi anni dai soggetti interessati dalla disposizioni che si intende abrogare.

Replica a questi rilievi il relatore PASTORE il quale ricorda che l'iniziativa in esame fu discussa, senza preconcette ostilità sin dall'inizio della legislatura, a partire dall'ottobre del 1996. Rileva quindi la strutturale differenza tra la XII disposizione transitoria (che riguarda puntuali comportamenti) e la XIII disposizione che addebita a soggetti incolpevoli responsabilità altrui. Occorre dunque a suo avviso prescindere dalle valutazioni storiche e sviluppare un sereno dibattito sulla opportunità di mantenere oggi la vigenza di queste previsioni.

Il PRESIDENTE avverte quindi che la discussione generale proseguirà alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva risultando iscritti a parlare i senatori Vitali e Del Pennino. Propone infine di fissare per il 18 settembre il termine di presentazione degli emendamenti da riferirsi a un testo unificato coincidente con i disegni di legge nn. 277, 401, 417, 431 e 507.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Antonino CARUSO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

SULLA RENDICONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che dell'audizione del ministro Castelli è stata disposta una resocontazione stenografica. Tale forma di pubblicità viene attuata in via del tutto eccezionale e per esigenze di carattere sperimentale.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 26 luglio, dal Ministro della giustizia sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero**

Si apre il dibattito sulle comunicazioni rese dal ministro Castelli nella seduta del 26 luglio scorso.

Interviene il senatore CONSOLO.

Segue una puntualizzazione del senatore CALVI.

Prende successivamente la parola il senatore FASSONE.

Per una precisazione, interviene il senatore CONSOLO.

Interviene il senatore MARITATI.

Prende, poi, la parola il senatore CALLEGARO.

Segue una breve precisazione del presidente Antonino CARUSO.

Interviene il senatore CAVALLARO.

Il seguito del dibattito è poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rispondendo ad una richiesta in tal senso del senatore CENTARO, il presidente Antonino CARUSO prospetta alla Commissione la convocazione di una ulteriore seduta nella quale, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, potrà essere svolta la replica del Ministro.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

19^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 9,15.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente AZZOLLINI comunica che è pervenuta la tabella, che resta acquisita agli atti della Commissione, concernente il quadro programmatico relativo al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2002-2006.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in materia di infrastrutture e rilancio delle attività produttive. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.880, 1.1005, 1.1006, 1.122 e 1.123 che sembrano comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare gli effetti degli emendamenti 1.774, 1.1004, 1.1184 e 1.1190, che modificano o integrano i criteri di delega, gli eventuali effetti dell'emendamento 1.1229, nonché acquisire indicazioni sulla quantificazione dell'emendamento 1.773.

Rileva che il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.894, 1.981, 1.1007, 1.1030 e 1.1206, dovrebbe essere condizionato all'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,25.

20^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas*

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti all'articolo 1. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario ARMOSINO, intervenendo in sede di replica, specifica che la quantificazione indicata nell'emendamento 1.773 risulta essere congrua, mentre conferma l'onerosità degli emendamenti 1.880, 1.1005, 1.1006, 1.122, 1.123, 1.774, 1.1004, 1.1184, 1.1190 e 1.1229. Concorda, inoltre, con la necessità di introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria agli emendamenti 1.894, 1.981, 1.1007, 1.1030 e 1.1206.

Preso atto delle valutazioni del Governo, la Sottocommissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.880, 1.1005, 1.1006, 1.122, 1.123, 1.774, 1.1004, 1.1184, 1.1190 e 1.1229. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.894, 1.981, 1.1007, 1.1030 e 1.1206 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, mentre è favorevole sui restanti emendamenti.

*IN SEDE REFERENTE***(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 19 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati presentati solo emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario VEGAS illustra gli emendamenti 1.Tab.11.1 e 1.Tab.14.1.

Col parere favorevole del relatore TAROLLI e dopo che i senatori MICHELINI, MORANDO e PIZZINATO hanno preannunciato la propria astensione dal voto, posti separatamente in votazione, i predetti emendamenti sono accolti.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo accolto dalla Commissione, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 19 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI annuncia che non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato al relatore IZZO di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 1° agosto 2001, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 361**1.Tab.11.1**

IL GOVERNO

Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni (in migliaia di lire):

1.1.1.0 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 120.000;

CS: + 120.000.

8.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 350.000;

CS: + 350.000.

8.1.1.2 - Leva, formazione e addestramento:

CP: - 350.000;

CS: - 350.000.

10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: - 12.272;

CS: - 12.272.

10.1.1.2 - Istituto Idrografico della Marina:

CP: + 279.793;

CS: + 279.793.

10.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 5.964.736;

CS: + 5.964.736.

10.1.1.4 - A/R comp. navale:

CP: - 74.000.000;

CS: - 54.000.000.

10.2.1.2 - Attrezzature e impianti:

CP: - 125.000.000;

CS: - 80.000.000.

11.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 200.752;

CS: + 200.752.

11.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 98.519.070;

CS: + 98.519.070.

11.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: - 154.550.000;

CS: 0.

11.1.2.2 - Rifornimento idrico isole minori:

CP: + 170.000;

CS: + 170.000.

11.2.1.2 - Attrezzature e impianti:

CP: + 164.785.000;

CS: + 164.785.000.

12.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 4.263.064;

CS: + 4.263.064.

12.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 10.929.823;

CS: + 10.929.823.

12.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: - 86.207.700;

CS: - 151.207.700.

12.1.2.1 - Assistenza al volo civile:

CP: + 1.314.275;

CS: + 1.314.275.

15.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 3.994.978;

CS: + 3.994.978.

15.1.2.1 - Rifornimento idrico isole minori:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000.

15.1.2.4 - Accordi ed organismi internazionali:

CP: - 3.500.000;

CS: - 3.500.000.

15.2.1.1 - Edilizia di servizio:

CP: + 16.500;

CS: + 16.500.

15.2.1.4 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 36.862.218;

CS: + 36.862.218.

16.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: - 4.605.000;

CS: - 4.605.000.

22.1.1.0 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 25.000;

CS: + 25.000.

22.1.2.1 - Accordi e organismi internazionali:

CP: + 2.920.400;

CS: + 2.920.400.

23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 3.304.000;

CS: + 3.304.000.

23.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 579.000;

CS: - 579.000.

23.1.1.4 - Leva, formazione e addestramento:

CP: + 2.504.000;

CS: + 2.504.000.

23.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: - 3.292.000;

CS: - 3.292.000.

24.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 10.598.135;

CS: + 10.598.135.

24.1.1.2 - Assistenza e benessere personale:

CP: + 1.201.351;

CS: + 1201.351.

24.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento:

CP: + 10.895.720;

CS: + 10.895.720.

24.1.2.1 - Accordi e organismi internazionali:

CP: + 102.942;

CS: + 102.942.

24.1.3.2 - Pensioni provvisorie:

CP: - 1.347.000;

CS: - 1.347.000.

25.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 778.000;

CS: + 778.000.

25.1.1.2 - Formazione e addestramento:

CP: + 130.000;

CS: + 130.000.

25.1.1.4 - Assistenza e benessere personale:

CP: + 102.685;

CS: + 102.685.

26.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: - 668.500;

CS: - 668.500.

26.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 4.870.366;

CS: - 4.870.366.

26.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: - 88.000.000;

CS: - 88.000.000.

26.2.1.2 - Attrezzature e impianti:

CP: + 119.454.000;

CS: - 35.096.000.

27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 11.520.356;

CS: + 11.520.356.

27.1.1.5 - Leva, formazione e addestramento:

CP: + 600.000;

CS: + 600.000.

27.1.1.7 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 25.468.424;

CS: - 25.468.424.

27.1.2.3 - Accordi e organismi internazionali:

CP: + 845.555;

CS: + 845.555.

27.1.2.6 - Spese per interventi diversi:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

28.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 103.500;

CS: + 103.500.

28.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 45.556.777;

CS: + 45.556.777.

29.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 2.274.100;

CS: + 2.274.100.

29.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 53.935.553;

CS: + 53.935.553.

29.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 11.800.000;

CS: + 11.800.000.

29.1.2.1 - Spese per interventi:

CP: + 357.700;

CS: + 357.700.

30.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 2.159.875;

CS: + 2.159.875.

30.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 29.832.596;

CS: - 29.832.596.

30.1.2.1 - Assistenza al volo civile:

CP: - 5.997.000;

CS: - 5.997.000.

31.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 750.000;

CS: - 750.000.

1.Tab.14.1

IL GOVERNO

Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni (in migliaia di lire):

4.1.2.6 - Pensioni sociali:

CS: - 900.000.000.

7.2.1.3 - Occupazione:

CS: + 900.000.000.

21.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale:

CS: - 45.990.000.

21.1.2.9 - Fondo per l'infanzia e l'adolescenza:

CS: + 45.990.000.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

13^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI comunica che il ministro Moratti ha avvertito di non poter essere presente alla seduta pomeridiana di domani, in cui era previsto il prosieguo del dibattito sulle sue dichiarazioni programmatiche. Fermo restando il prosieguo di detto dibattito nelle ulteriori sedute della Commissione già convocate a tale scopo (giovedì ore 8,30 e 14,30), propone pertanto di dedicare la seduta pomeridiana di domani all'esame in sede consultiva su atti del Governo della proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e dello schema di decreto ministeriale sul numero di visti di ingresso per studenti universitari stranieri, originariamente previsti per venerdì mattina alle 8,30.

Conviene la Commissione.

Il presidente ASCIUTTI dà poi conto dell'audizione, svoltasi ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL Scuola, in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 255. Al riguardo, osserva che l'audizione è stata richiesta dalle suddette

organizzazioni sindacali sulla base di una documentazione in realtà trasmessa solo alla Camera dei deputati. Tale documentazione, consegnata poi nel corso dell'audizione anche al Senato, è ora a disposizione dei senatori. Quanto ai tempi ristretti della convocazione, fa presente che non erano possibili alternative, stante l'intenso calendario dei lavori sia dell'Assemblea che della Commissione per la settimana in corso.

La senatrice ACCIARINI dà atto alla Presidenza di un significativo impegno volto ad organizzare al meglio i lavori della Commissione, spesso in condizioni di difficoltà oggettiva. Lamenta tuttavia che l'audizione suddetta sia stata svolta solo in Ufficio di Presidenza, benchè integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anziché nella sede plenaria, tanto più che la partecipazione è stata poi estesa per cortesia anche agli altri membri della Commissione. Lamenta inoltre che la comunicazione di tale apertura a tutti i componenti della Commissione non sia stata sufficientemente tempestiva.

Il presidente ASCIUTTI fa osservare che, per prassi, le audizioni richieste da organizzazioni ed associazioni di settore con riferimento a specifici disegni di legge sono generalmente svolte dal solo relatore designato. In questo caso, egli ha peraltro convenuto con il relatore di svolgere l'audizione in Ufficio di presidenza integrato di rappresentanti dei Gruppi. Lo svolgimento di audizioni in sede plenaria presuppone invece, secondo il Regolamento del Senato, l'espletamento di una procedura assai più complessa quale l'indagine conoscitiva (che implica la predisposizione di un programma e la preventiva autorizzazione del Presidente del Senato, certamente non compatibili con i ristretti tempi a disposizione vista la calendarizzazione in Aula del provvedimento a partire da domani). Peraltro, proprio per garantire il massimo coinvolgimento, egli ha ritenuto di estendere la partecipazione all'audizione a tutti i componenti della Commissione. Né va dimenticato che l'audizione si è svolta ieri alle ore 16,30, laddove alle ore 17 era convocata l'Assemblea.

La senatrice SOLIANI coglie l'occasione per lamentare il carattere concitato dei lavori della Commissione, che certamente non contribuisce ad un confronto disteso fra maggioranza ed opposizione, ed auspica una maggiore serenità alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva.

Conviene il presidente ASCIUTTI, il quale ricorda peraltro che i lavori della Commissione risentono inevitabilmente dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(529) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Il presidente ASCIUTTI dà conto dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione sul testo, entrambi favorevoli, e del parere della 5^a Commissione – in parte favorevole e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – sugli emendamenti presentati, tutti riferiti al decreto-legge. Avverte altresì che si è da poco concluso l'esame, in 1^a Commissione, dei medesimi emendamenti.

Il senatore VALDITARA, relatore presso la 1^a Commissione su tali emendamenti, riferisce che la Commissione stessa ha espresso rilievi con riferimento agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 e 1.9, ritenendo che essi contrastino con il principio costituzionale di buon andamento dell'Amministrazione. Con riferimento agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4 ha invece osservato che contrastano con la legislazione in materia e ledono il principio di uguaglianza.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Nell'illustrare gli emendamenti presentati, la senatrice ACCIARINI sostiene che la scelta del Governo di assumere alcune sentenze della giustizia amministrativa, peraltro non definitive, a base del suo intervento legislativo ha carattere politico e non discende da alcun vincolo giuridico. Sottolinea quindi che la *ratio* che ha ispirato i presentatori degli emendamenti è quella di recuperare i principi della legge n.124 del 1999, garantendo la regolarità della formazione delle graduatorie. Ricorda altresì le difficoltà che il precedente Governo aveva incontrato nell'attuazione della predetta legge n.124, che si collocava in un quadro complesso caratterizzato dalla laboriosità delle procedure di reclutamento degli insegnanti e dall'esistenza di diritti ed aspettative già maturati.

In particolare, ella evidenzia la validità dell'emendamento 1.2, che intende riconoscere i diritti dei possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario anche nella fase di prima integrazione delle graduatorie e non solo per le assunzioni a regime, come invece previsto dal decreto-legge.

Il relatore FAVARO, nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, sostiene viceversa che il decreto-legge è volto ad assicurare una corretta interpretazione della legge n.124, mentre attri-

buisce agli emendamenti presentati l'intenzione di ribadire la logica propria dei regolamenti ministeriali attuativi, che sono stati oggetto di ben 55 pronunce di illegittimità dei Tribunali amministrativi regionali.

Il sottosegretario APREA esprime un parere conforme a quello del Relatore sugli emendamenti e rinvia, per le motivazioni, alle ampie considerazioni già svolte in sede di replica.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

La senatrice SOLIANI dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo all'emendamento 1.7, che consente di utilizzare il personale docente ivi contemplato per supplenze brevi e, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Il senatore BRIGNONE si pronuncia invece in senso contrario all'emendamento, in quanto ritiene che l'ampliamento dell'offerta formativa sia obiettivo subordinato alla configurazione degli organici complessivi, che può effettivamente limitare le possibilità di conseguire tale finalità. Quest'ultima, inoltre, presuppone un ampliamento dell'autonomia scolastica anche sotto il profilo amministrativo.

Dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo all'emendamento 1.7 la senatrice ACCIARINI, secondo la quale occorre superare la rigidità degli organici e dare certezze a un personale docente che ha già maturato dei diritti, essendo in possesso di una nomina giuridicamente valida. La doppia utilizzazione prevista dall'emendamento può comportare peraltro il conseguimento di risparmi e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Vengono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Sull'emendamento 1.10 la senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Pur accettando che l'effettuazione delle nomine venga delegata ai dirigenti scolastici, l'emendamento si propone infatti di mettere ordine nella disciplina introdotta dal decreto-legge, che lascia supporre notevoli difficoltà nell'incontro tra domanda e offerta, nel momento in cui, ad inizio di anno scolastico, tutte le decisioni di assegnazione delle supplenze e di relativa accettazione dovranno essere assunte simultaneamente, con ciò creando un *vulnus* alle esigenze degli utenti del sistema scolastico e ai diritti degli insegnanti. Si propone pertanto di individuare «scuole-polo» cui delegare le compe-

tenze sulle nomine dei supplenti, limitando le possibilità di scelta dei dirigenti scolastici a una sola classe di concorso, e di determinare in maniera più precisa le responsabilità dei dirigenti medesimi, onde evitare un eccessivo numero di ricorsi contro le loro decisioni.

Contrario all'emendamento si dichiara invece il senatore BRIGNONE, il quale ricorda come a volte l'eccessiva tutela dei diritti degli insegnanti comporti il decorso dei termini per l'assegnazione delle supplenze senza che queste ultime siano state effettivamente assegnate. Considera tuttavia giusta la questione sollevata dalla senatrice Acciarini, che non può trovare però soluzione nella proposta di istituzione di «scuole-polo»; invita poi il Governo a fornire le opportune indicazioni circa l'applicazione della normativa introdotta dal decreto-legge.

Conviene il presidente ASCIUTTI, il quale auspica che il prossimo anno scolastico possa iniziare regolarmente per tutte le classi e al riguardo si augura che il sistema informatico, per il quale si è investito in maniera cospicua da parte del Ministero, possa costituire un valido supporto difendendo in tempo reale i dati relativi alle nomine dei supplenti.

Il sottosegretario APREA rende noto che il Governo si sta impegnando per portare avanti il più possibile la procedura delle nomine entro il 31 agosto (prevedendone 60.000), in modo da poter avere un numero assai limitato di posti vacanti. Ritiene peraltro che la soluzione proposta dall'emendamento relativa alle «scuole-polo» non risolva i problemi, in quanto nulla cambierebbe circa il previgente metodo di nomina a livello provinciale. Il Governo, al contrario, punta molto sull'azione dei *pool* di ispettori costituiti presso le direzioni regionali e sulle possibilità del sistema informatico, per il quale sono state investite notevoli risorse. Nel contempo, il Ministero indicherà al più presto le modalità di nomina dei supplenti, facendo salve le graduatorie provinciali; verranno inoltre trasmesse agli insegnanti interessati adeguate informazioni sui posti disponibili per le supplenze annuali e sulle relative graduatorie, in modo che l'offerta e la domanda si incontrino.

Più in dettaglio, il Sottosegretario comunica che in una prima fase verranno inserite nel sistema informatico solo le scuole che intendono assegnare supplenze fino al 31 agosto e via via che si procederà alle assegnazioni, il sistema verrà aggiornato in tempo reale. Solo in una seconda fase verranno prese in considerazione le supplenze da assegnare fino al 30 giugno e successivamente anche le supplenze brevi. Si tratta di un sistema sperimentale, che però dovrebbe garantire una razionalizzazione delle procedure.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.

Dopo aver espresso l'auspicio che il sistema informatico e i *pool* degli ispettori possano rappresentare una valida soluzione delle questioni sol-

levate (esito positivo su cui ella nutre qualche dubbio), la senatrice SOLIANI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 1.11, che solo apparentemente può apparire pleonastico, volendo invece essere un segnale di trasparenza e di tutela sia dei docenti che dei dirigenti.

Anche la senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole all'emendamento che non considera superfluo. La concessione dell'autonomia ai dirigenti scolastici, infatti, fa nascere l'esigenza anche di una loro tutela, dal momento che le loro responsabilità non sono propriamente identificabili con quelle dei proprietari di aziende private.

Esprime poi apprezzamento per lo sforzo del Governo a favore di una maggiore utilizzazione dell'informatica, ma sottolinea che il problema delle supplenze non si limita alla lunghezza delle stesse e quindi agli aspetti economici, in quanto in questo settore l'incontro tra domanda e offerta appare particolarmente complesso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 viene respinto.

In senso favorevole all'emendamento 1.12 si dichiara la senatrice ACCIARINI, dal momento che tale proposta emendativa intende risolvere i problemi relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) anche per la fase transitoria e non solo – come accaduto alla Camera dei deputati con l'inserimento dell'articolo 4-bis – riferendosi alla disciplina che entrerà in vigore a regime.

Posto ai voti l'emendamento 1.12 è respinto.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore TESSITORE riconosce che gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si accinge ad illustrare, hanno un particolare significato politico e rappresentano l'indice della preoccupazione che l'applicazione della legge sulla parità scolastica sia dettata da esigenze contingenti, le quali viceversa non devono condizionare il processo evolutivo verso un sistema di scuole effettivamente paritarie. In proposito, egli ricorda l'importanza degli ultimi documenti della Conferenza episcopale italiana che si riferiscono non più a scuole della comunità ecclesiale, bensì a scuole della società civile. L'accoglimento del principio di anteposizione della società civile allo Stato da parte di un soggetto tradizionalmente oppositore della scuola statale rappresenta il superamento della vecchia concettualizzazione relativa al rapporto tra pubblico e privato; superamento che, ad avviso del senatore, deve essere opportunamente favorito.

Il relatore FAVARO e il sottosegretario APREA esprimono parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Si passa alle votazioni.

In merito all'emendamento 2.1, la senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Nell'esprimere un giudizio positivo sulla normativa concernente la parità scolastica introdotta con la legge n. 62 del 2000, ella manifesta infatti anche preoccupazione per la forzatura interpretativa che il decreto-legge attua nei confronti di quelle disposizioni, rinviando l'individuazione delle caratteristiche che le scuole paritarie devono avere per operare nel sistema scolastico nazionale con particolare riferimento alla disciplina del reclutamento degli insegnanti.

Il senatore BRIGNONE rivendica la presentazione di un ordine del giorno, poi accolto dal Governo, in sede di approvazione della legge n. 62, con il quale si precisava che quell'intervento legislativo doveva essere considerato solo un punto di partenza. Ripercorre quindi la situazione che si trovano ad affrontare le scuole non statali, alle quali è stata riconosciuta una funzione pubblica e alle quali tuttavia sono stati spesso posti vincoli tali da costringerle a cessare l'attività (anche nel caso di scuole di altissima tradizione educativa) e a lasciare senza occupazione i propri docenti, spesso di elevata qualità. Dichiara dunque il proprio voto contrario all'emendamento 2.1 che non tiene conto della situazione contingente delle scuole non statali ed appare pertanto frutto di una posizione preconcetta.

La senatrice SOLIANI si aspetta un impegno più significativo del Governo nell'attuazione della legge n. 62, soprattutto sotto il profilo del reclutamento degli insegnanti. In proposito, ritiene inadeguato il richiamo alla predetta legge operato dal provvedimento in esame. Il voto contrario del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo all'emendamento 2.1, che ella preannuncia, simboleggia pertanto la volontà di non interrompere il processo avviato dalla citata legge n. 62, purché questo percorso venga seguito con lucidità e razionalità e non sulla base di soluzioni improvvisate e strumentali.

Voto favorevole all'emendamento viene dichiarato dalla senatrice MANIERI, la quale esplicita soprattutto la sua contrarietà al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge che equipara la valutazione dei servizi prestati nelle scuole statali a quella dei servizi prestati nelle scuole paritarie. Tale disposizione riconosce ai docenti delle scuole non statali un privilegio che non trova riscontro in tutta la giurisprudenza in materia degli ultimi anni. Se si vuole andare oltre quanto previsto dalla legge n. 62, non lo si può fare in modo surrettizio, bensì aprendo un dibattito in merito al quale ella dichiara di non voler assumere posizioni pregiudiziali.

Il senatore GABURRO preannuncia il voto contrario del Gruppo Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici Uniti: Biancofiore,

apprezzando la volontà di applicare le norme della legge n. 62 espressa dal Governo con il provvedimento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 viene respinto.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo all'emendamento 2.2 e denuncia come il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge metta in discussione non solamente i principi della legge n. 62, ma anche i diritti acquisiti e le aspettative di nomina degli insegnanti. I punteggi per essere inseriti nelle graduatorie, infatti, sono già stati calcolati sulla base delle norme vigenti e sarebbe la prima volta che, all'interno di una stessa graduatoria, il calcolo dei punteggi si effettuerebbe in maniera diversa a seconda che la nomina sia intervenuta prima o dopo la vigenza del decreto-legge.

Vengono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 3 (3.1). Al riguardo, il presidente ASCIUTTI ricorda che analogo emendamento era stato presentato anche presso la Camera dei deputati, indi ritirato e trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo.

La senatrice SOLIANI, nell'illustrare l'emendamento 3.1, ne sottolinea la portata innovativa sotto il profilo sia dell'elevamento della qualità dell'offerta formativa sia dell'assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti scolastici.

Dopo che il relatore FAVARO ha espresso su di esso un parere contrario (rilevando l'impossibilità di stimarne i costi), il sottosegretario APREA invita i presentatori a ritirarlo, ricordando che il richiamo già contenuto nell'articolo 3 del decreto-legge al decreto ministeriale 24 luglio 1998 copre le fattispecie richiamate nell'emendamento.

La senatrice SOLIANI non accede all'invito del Sottosegretario e mantiene l'emendamento.

Su di esso, la senatrice ACCIARINI dichiara il proprio voto favorevole: pur prendendo atto della contrarietà manifestata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rileva infatti che le finalità ad esso sottese sono ampiamente condivise e non sarebbero perseguite con altrettanta efficacia attraverso lo strumento dell'ordine del giorno.

Posto infine ai voti, l'emendamento 3.1 risulta respinto.

Concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 3, si passa a quelli riferiti all'articolo 4.

La senatrice ACCIARINI illustra anzitutto il 4.1 e il 4.3, che ripropongono quanto già suggerito in ordine alla fase della prima integrazione delle graduatorie con riferimento rispettivamente all'utilizzazione per supplenze brevi o per ampliamento dell'offerta formativa dei docenti che non risultino nominati a livello di istituto (4.1) e alla individuazione di scuole-polo per la nomina dei supplenti (4.3). Illustra poi l'emendamento 4.2, volto a sopprimere il comma 2, a suo giudizio fonte di inopportune disparità, nonostante il supporto indubbiamente proveniente dall'avanzato stato di informatizzazione dei meccanismi di nomina.

Su tutti gli emendamenti all'articolo 4, il relatore FAVARO e il sottosegretario APREA esprimono parere contrario.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il presidente ASCIUTTI dichiara improponibile per estraneità all'oggetto del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 4.0.2: ricorda infatti che la legge n. 508 del 1999, di riforma delle accademie e dei conservatori, ne ha disposto il transito nel comparto universitario.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 4.0.1, volto a salvaguardare l'omogeneità nei criteri adottati per le immissioni in ruolo.

La senatrice MANIERI illustra l'emendamento 4.0.3, osservando che l'unificazione del punteggio conseguito dai docenti per il servizio prestato nelle scuole statali ed in quelle non statali ha di fatto determinato una sostanziale disparità a danno dei docenti delle scuole statali. Alla rottura di tale equilibrio ella intende riparare con l'emendamento 4.0.3 che, privo di qualsivoglia connotazione ideologica, intende estendere l'uniformità di trattamento dei docenti anche con riferimento all'assegnazione dei posti vacanti. Ciò, ferma restando la disponibilità dei docenti ad insegnare nel quadro delle finalità culturali ed ideologiche delle scuole private.

Previo parere contrario su entrambi gli emendamenti da parte del relatore FAVARO (che sottolinea in particolare l'intento di «statalizzare» la scuola paritaria dell'emendamento 4.0.3) e del sottosegretario APREA, si passa alle votazioni.

L'emendamento 4.0.1 è respinto.

A titolo personale, la senatrice ACCIARINI dichiara che si asterrà sull'emendamento 4.0.3, riconoscendo che esso pone un problema reale.

La senatrice SOLIANI, a nome del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo, dichiara invece voto contrario, paventando il timore che la legge n. 62 del 2000, sulla parità scolastica, possa essere stravolta da modifiche surrettizie. Auspica invece un impegno costruttivo volto a confermare la linea di tendenza imboccata con la predetta legge n. 62.

Posto infine ai voti, l'emendamento 4.0.3 risulta respinto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Favaro a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI avverte che, essendo esaurita la trattazione del disegno di legge n. 529, la seduta già convocata domani mercoledì 1° agosto alle ore 8,30 non avrà più luogo. Restano invece ferme le altre sedute già convocate per la settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 529**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Norme di interpretazione autentiche*). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che risultano confermate le quattro fasce della graduatoria permanente di cui al decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000».

1.2

ACCIARINI, PAGANO, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) secondo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria permanente e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario nell'anno accademico 2000-2001;».

Conseguentemente, alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «secondo scaglione» con le seguenti: «terzo scaglione».

1.3

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, Vittoria FRANCO, TESSITORE

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 2.

1.4

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 3.

1.5

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 4.

1.6

ACCIARINI, MANIERI, SOLIANI, PAGANO, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 4-bis, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami».

1.7

PAGANO, SOLIANI, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, Vittoria FRANCO, TESSITORE

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 4-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Tutti i docenti con nomina giuridica, sia in quanto vincitori di concorso ordinario sia in quanto nominati in base alla graduatoria permanente ai sensi del presente comma, qualora non risultino nominati a livello di istituto, sono assunti dalla data della nomina sino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine gli uffici territoriali competenti predispongono un apposito piano di utilizzazione».

1.8

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, Vittoria FRANCO, TESSITORE

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 5.

1.9

ACCIARINI, PAGANO, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 6.

1.10

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine agli emendamenti 1.1 e 1.9, al comma 6, sostituire le parole da: «i dirigenti scolastici» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come "polo" può essere delegata la competenza ad effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale, anche qualora non risulti definitiva la graduatoria della terza fascia. In tal caso le nomine dovranno essere adattate sulla base delle risultanze della graduatoria permanente definitiva. Nell'atto di delega devono essere precisate le responsabilità attribuiti ai dirigenti scolastici».

1.11

SOLIANI, PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine agli emendamenti 1.1, 1.9 e 1.10, al comma 6, sostituire le parole: «in subordine alle graduatorie di istituto» con le seguenti: «, in caso di esaurimento, alle graduatorie di istituto nel rigoroso rispetto delle posizioni in graduatoria».

1.12

ACCIARINI, PAGANO, SOLIANI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 1.1, aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, in servizio come supplente alla data del 31 agosto, è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. Coloro che abbiano perso il posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola».

Art. 2.**2.1**

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

Sopprimere l'articolo.

2.2

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 2.1, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.3

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 2.1, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

2.4

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 2.1, al comma 3, sostituire le parole: «iscrizione in graduatoria» con le seguenti: «servizio prestato nelle scuole statali».

Art. 3.**3.1**

SOLIANI, PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «secondo i parametri» fino alla fine del comma con le seguenti: «in base alle esigenze connesse all'aumento della popolazione scolastica e all'integrazione degli alunni portatori di handicap».

Art. 4.**4.1**

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Tutti i docenti con nomina giuridica, sia in quanto vincitori di concorso ordinario sia in quanto nominati in base alla graduatoria permanente ai sensi del presente comma, qualora non risultino nominati a livello di istituto, sono assunti dalla data della nomina sino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine gli uffici territoriali competenti predispongono un apposito piano di utilizzazione».

4.2

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, SOLIANI, Vittoria FRANCO

Sopprimere il comma 2.

4.3

PAGANO, ACCIARINI, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, SOLIANI, Vittoria FRANCO

In subordine all'emendamento 4.2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «i dirigenti scolastici» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come 'polo' può essere delegata la competenza ad effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale».

4.0.1

ACCIARINI, PAGANO, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, SOLIANI, Vittoria FRANCO

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-..... (Ammissione alla sessione riservata di esame di abilitazione ed idoneità) – 1. Alla sessione riservata di esami di abilitazione ed idoneità, istituita dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 e indetta con ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, sono ammessi coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro il termine ultimo del 22 marzo 2001, di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata suddetta».

4.0.2

SOLIANI, ACCIARINI, PAGANO, MANIERI, BERLINGUER, TESSITORE, Vittoria FRANCO

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-..... (Interpretazione della legge di riforma delle Accademie e Conservatori) – 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, deve interpretarsi nel senso che l'articolo 2 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati».

4.0.3

MANIERI, TESSITORE

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-..... (*Assegnazione degli insegnamenti nelle scuole paritarie*)
– 1. I posti di insegnamento nelle scuole paritarie, vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, sono assegnati a tempo determinato o a tempo indeterminato, dalle autorità scolastiche preposte secondo le disposizioni di cui al presente decreto, ai docenti inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto della disponibilità dei docenti a svolgere i suddetti insegnamenti nel quadro delle finalità culturali ed ideologiche delle diverse scuole».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

8^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la concessione e la riscossione delle agevolazioni in favore delle imprese editrici di periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva (n. 17)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, Allegato 1, n. 41, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Esame e rinvio)

Il relatore Antonio BATTAGLIA illustra lo schema di provvedimento in esame ricordando che la legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1988», all'allegato 1, n. 41 prevede la semplificazione del procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici, al fine richiamando la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria». Quest'ultima, all'articolo 28, ha stabilito che le imprese editrici di giornali e periodici e le agenzie di stampa iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della stessa legge, possano conseguire agevolazioni per le tariffe telefoniche mediante riduzione del cinquanta per cento delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali. In attuazione di tale articolo è stato emanato il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 49 che ha disciplinato le modalità di riconoscimento ed erogazione del suddetto beneficio. Successivamente, sono intervenuti numerosi altri provvedimenti normativi nella stessa materia. Giova, tra questi, sottolineare, la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, che all'articolo 11 stabilisce che le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi

su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del venticinque per cento delle ore di trasmissione, comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto: alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 416/81, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; al rimborso dell'ottanta per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

È stabilito, altresì, che alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento viene corrisposto, oltre ai benefici sopra ricordati, un contributo annuo fisso pari al settanta per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi. Le stesse agevolazioni sono state estese dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 680 anche alle emittenti televisive locali.

In base a quanto letteralmente stabilito nell'allegato 1, n. 41, recante l'elenco dei procedimenti da semplificare in attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, la semplificazione in oggetto avrebbe dovuto riguardare le sole ipotesi della concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici. Dato l'inizio del processo di semplificazione sembrerebbe opportuno prevedere che un unico regolamento contempli non solo le agevolazioni tariffarie in materia telefonica stabilite per le imprese editoriali, ma anche tutte le altre contemplate dalle leggi in materia e relative ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento, ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, al rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzia di informazione e diffusione nazionale e regionale, ai contributi fissi sui costi risultanti dagli ultimi bilanci delle imprese radiofoniche. Giova, all'uopo, richiamare l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), che al comma 5, lettera *a*), annovera, tra i criteri e principi direttivi cui devono conformarsi i regolamenti, quello della semplificazione amministrativa non solo dei procedimenti specificamente indicati, ma anche di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi e strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti.

Nel caso specifico, si ritiene inoltre che possa ravvisarsi un rapporto di connessione fra le agevolazioni tariffarie in materia telefonica previste in favore delle imprese editrici di giornali e periodici e quelle analoghe, ancorché non identiche, stabilite per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva. Una uniformità della disciplina renderebbe più agevole la presentazione delle domande e più sollecita la conclusione dei relativi procedimenti, con particolare attenzione per la erogazione dei rimborsi, per i quali si prevedono termini abbreviati e cadenze semestrali, eliminando altresì, con apposite disposizioni chiarificatrici, dubbi interpretativi manife-

statisi in passato, nella prassi, in ordine ad alcune tipologie di servizi, con connesso contenzioso.

Perplessità suscita la diversificazione di competenze, che potrebbero essere opportunamente accorpate, in una materia che è certamente omogenea, anche alla luce delle modifiche introdotte a livello di organizzazione del Governo dai decreti legislativi emanati in attuazione delle delega di cui all'articolo 11 della legge 59/95 e successive modificazioni.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole ribadendo che sarebbe opportuno uniformare il procedimento riguardante le agevolazioni tariffarie telefoniche in favore delle imprese editrici di giornali e periodici e delle agenzie di stampa che sono fatturate dai gestori e successivamente rimborsate dal Ministero delle comunicazioni con quelle previste in favore delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva che vengono rimborsate dal Dipartimento dell'editoria. Sarebbe poi opportuno prevedere lo sconto in fattura per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva locali, come accade attualmente per le imprese editrici di giornali e periodici. Infine, parrebbe opportuno chiarire che i documenti da allegare alla domanda per usufruire delle agevolazioni – attestazioni di atto notorio o sostitutive di attività certificative – siano riferiti con chiarezza anche ai soggetti di cui al Capo II.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

10^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ASCIUTTI osserva che il franchising è una formula contrattuale che negli ultimi anni si è diffusa in maniera imponente in tutta Europa, rivelando i suoi caratteri di validità ed efficacia e mettendo in luce talune problematiche, legate soprattutto alle carenze normative.

Si tratta di un rapporto contrattuale in cui le due parti sono sì vincolate dal fine comune, da ricercare e perseguire, che è quello del profitto, ma che, almeno sul piano teorico, risultano essere due contraenti indipendenti. Nel contesto di tale spirito collaborativo l'uno concede la possibilità di utilizzare il proprio *know-how*, i propri segni distintivi e i propri servizi ottenendo, in virtù di tale collaborazione, la possibilità di scrollarsi di tutti quegli oneri, che gravano sulle aziende, relativi alla installazione e gestione delle stesse, nonché relativi al decentramento di tutte quelle attività relative all'inserimento nel mercato di un prodotto o alla distribuzione di determinati servizi. L'altro, del resto, si impegna a gestire la propria attività professionale con strumenti appropriati impegnandosi a portare avanti il nome e le tecniche dell'affiliante e contestualmente si vede attribuita la possibilità di entrare a far parte di una rete distributiva ormai collaudata

senza dover affrontare i normali rischi che comporta l'avviamento di una attività autonoma.

Rileva che nel 1995 si è registrato un giro di affari di oltre 14 mila miliardi con un numero di occupati pari a 50.000 persone, a testimonianza di come il *franchising* risulti essere una buona prospettiva per chi voglia intraprendere un'attività con discrete garanzie e, contestualmente, con un buon margine di successo. Ad esempio in Francia, che attualmente occupa la posizione leader in Europa, il contratto di franchising ha una grande diffusione, tanto che al 1996 i dati parlano di 470 affilianti, di 25.750 affiliati e 350.000 persone impiegate. In Belgio, paese nel quale il primo contratto di *franchising* è stato concluso nel 1929, i dati al 1996 riportano un numero di 150 affilianti e di 23.000 affiliati. Questi dati danno la dimensione della enorme diffusione di tale formula contrattuale nella prassi e tuttavia, rispetto all'entità del fenomeno, in Italia, come in altri paesi europei, si riscontra la grave carenza di una normativa specifica e di conseguenza si sente la necessità di una normativa che ordini la materia e che sia tale da favorire e tutelare l'iniziativa privata, vera spinta per la ripresa economica del Paese.

Per l'Italia e per altri paesi europei, il regolamento CEE 4087/88 e il regolamento 2790/1999 costituiscono, ad oggi, i riferimenti più specifici per le problematiche che tale materia pone. Oltre ad essi si ricorre generalmente a norme che disciplinano la materia dei contratti e all'autoregolamentazione della categoria, attraverso cioè il codice deontologico che ciascuna associazione nazionale del *franchising* si è data al fine di stabilire una forma necessaria di autodisciplina.

Questo stato di carenza normativa ha, da un lato, consentito al *franchising* di potersi diffondere e sviluppare come tecnica operativa, proprio grazie al maggior grado di libertà da quei vincoli derivanti da schemi di contratto rigidi e precostituiti. Per contro, il rischio che tale situazione lascia trapelare è quello dell'insorgere di controversie conseguenti all'incertezza del dato normativo: nella fattispecie, ad una non dettagliata e rigorosa individuazione delle obbligazioni delle due parti contraenti.

L'intervento comunitario, pur avendo contribuito alla tipizzazione del contratto di *franchising*, non è stato tale da riuscire a regolare in maniera chiara tutti i vari aspetti del rapporto di *franchising*: così questo approccio di tipo parziale fa sì che anche l'ordinamento giuridico italiano non sia in grado di riscontrare le soluzioni di aspetti che non hanno trovato una presa d'atto giuridica in sede comunitaria. Ne consegue che la soluzione delle controversie relative a quegli aspetti del contratto che non hanno trovato risoluzione a livello comunitario, può essere solo rimandata alla legge nazionale applicabile in tal senso. E in tal senso la Spagna ha già emanato una specifica legge.

Il relatore precisa che sono stati presentati tre disegni di legge in materia, i primi due, A.S. 19 e 25, riprendono il testo approvato, in sede deliberante, dalla 10^a Commissione nella passata legislatura, mentre l'A.S. 103 riprende un altro testo della tredicesima legislatura che confluisce a suo tempo in un testo unificato predisposto dal comitato ristretto che,

con modifiche, venne approvato con il titolo «Norme per la disciplina del *franchising*» nella seduta del 4 luglio 2000.

Propone di assumere quale testo base i disegni di legge (identici) n. 19 e n.25 e ne descrive il contenuto.

Precisa che l'articolo 1 definisce i vari soggetti del *franchising*, l'articolo 2 fissa gli obblighi ed in particolare cosa deve essere espressamente indicato nel contratto scritto, l'articolo 3 istituisce un apposito elenco delle imprese con attività di *franchising* presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'articolo 4 fissa gli obblighi dell'affiliante e l'articolo 5 fissa quelli dell'affiliato. L'articolo 6 i comportamenti che affiliato ed affiliante devono tenere. L'articolo 7 prevede che in caso di controversia si debba preventivamente sottostare al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'articolo 8 entra nel merito dell'annullamento del contratto e del relativo eventuale risarcimento del danno. Infine, l'articolo 9 fissa le necessarie norme transitorie e finali.

Ritiene che, nell'ottica dell'incremento e dell'incentivazione dell'attività imprenditoriale, come valido stimolo alla ripresa economica, sia auspicabile poter approvare, in tempi rapidi, una adeguata normativa in materia di *franchising*. Considera opportuno, inoltre, procedere, dopo la pausa estiva, ad approfondimenti per verificare le eventuali correzioni che potrebbe essere necessario apportare al testo in esame, in considerazione dei mutamenti intervenuti.

Il senatore CHIUSOLI sollecita la costituzione immediata di un comitato ristretto per accelerare l'esame di un testo che sembra essere largamente condiviso.

Il presidente PONTONE è dell'avviso che sia opportuno valutare preliminarmente le esigenze di approfondimento e di aggiornamento che sono state prospettate dal relatore. Propone, pertanto, di procedere alla discussione in altra seduta.

Conviene la Commissione e l'esame dei disegni di legge in titolo viene quindi rinviato.

(242) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali della produzione, fatto proprio dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella seduta dell'Assemblea del 22 giugno 2001

(Esame e rinvio)

Il relatore GARRAFFA osserva come le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo siano di grande attualità anche alla luce di quanto previsto dal cosiddetto disegno di legge «Tremonti-bis». Sono infatti rinvenibili, in tale testo, evidenti presupposti negativi per la realizza-

zione di quelle condizioni produttive e ambientali che costituiscono, in definitiva, l'obiettivo del disegno di legge n. 242.

Fa presente che le condizioni della produzione presentano, in diverse parti del mondo, elementi di grave preoccupazione. Come indicato nella relazione al disegno di legge vi è il problema gravissimo della utilizzazione del lavoro minorile e quello di altri abusi come il lavoro forzato, l'orario di lavoro eccessivo, la discriminazione tra i sessi, la mancanza di riposo settimanale, il pagamento di salari insufficienti, l'elevata esposizione agli incidenti e l'utilizzo di modalità di produzione che possono risultare dannose sia per i lavoratori che per l'ambiente. Sono state denunciate, inoltre, preoccupanti situazioni di violenza nei confronti dei lavoratori e vere e proprie campagne di intimidazione nei confronti di chi ha tentato di organizzare forme di reazione.

Le iniziative assunte dalle organizzazioni internazionali si sono rivelate fino ad ora inefficaci. Per questo, i proponenti del disegno di legge, che è stato fatto proprio dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, ritengono indispensabile intervenire a livello nazionale. Anche nei paesi sviluppati, infatti, si ricorre a prodotti semi-lavorati provenienti da paesi che non rispettano le norme di sicurezza e le condizioni di lavoro previste dalle convenzioni internazionali. Rischi derivano anche dalla trasformazione di prodotti alimentari non in regola con le prescrizioni europee importati da altri paesi e immessi nel mercato europeo.

Il relatore illustra, quindi, il contenuto del disegno di legge. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono le sue finalità e precisano la definizione di subfornitori e fornitori. L'articolo 3 istituisce il cosiddetto rapporto socio-ambientale, che deve essere presentato insieme al bilancio e deve contenere le informazioni indispensabili a rendere trasparente le condizioni socio-ambientali della produzione. In particolare, deve fornire informazioni sulla localizzazione degli stabilimenti, sull'uso delle materie prime, sull'impatto provocato dalla produzione sulle persone e sull'ambiente, sui sistemi di smaltimento dei rifiuti, sui paesi di provenienza dei prodotti importati sia sotto forma di materie prime sia di semilavorati, nonché informazioni sulle condizioni di lavoro esistenti negli stabilimenti posti in paesi a reddito pro-capite medio basso. Il rapporto socio-ambientale è obbligatorio per le imprese con fatturato annuo superiore a venti miliardi di lire. L'articolo 4 fissa le modalità di pubblicità e di consultabilità dei rapporti socio-ambientali, mentre l'articolo 5 prevede la istituzione dell'Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali della produzione. Si tratta di un organismo nominato dai Presidenti dei due rami del Parlamento, cui sono attribuiti (articolo 7) poteri di indagine finalizzati a fornire ai consumatori le informazioni relative a tutte le fasi produttive e commerciali dei beni e servizi collocati sul mercato italiano. L'articolo 9 attribuisce ai cittadini il diritto di presentare denunce all'Autorità di vigilanza che, in caso di denuncia circostanziata, ha l'obbligo di avviare un'indagine conoscitiva. L'Autorità, su richiesta delle imprese, può attribuire il marchio della qualità del lavoro, previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 10. L'articolo 11 condiziona la concessione di talune sovvenzioni e agevola-

zioni alle imprese alla titolarità del marchio della qualità del lavoro. I successivi articoli 12, 13 e 14 rendono obbligatoria la etichettatura dei prodotti con l'indicazione del paese di origine, istituiscono un comitato consultivo dell'Autorità e prevedono la presentazione da parte della stessa di una relazione annuale sulla attività svolta.

Il relatore considera di grande utilità l'introduzione di norme poste a tutela degli utenti, quali quelle contenute nel disegno di legge in esame. Osserva che esso nasce anche dall'iniziativa di diverse associazioni del cosiddetto terzo settore e si muove quindi all'interno di una logica improntata alla salvaguardia della genuinità dei prodotti e della tutela dei consumatori. Occorre approfondire le norme proposte acquisendo anche le osservazioni proprie del mondo della produzione.

Il presidente PONTONE ritiene opportuno rinviare lo svolgimento della discussione sulla relazione svolta dal senatore Garraffa, al fine di compiere una adeguata riflessione su temi di grande complessità e delicatezza.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani 1° agosto, alle ore 15,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

14^a Seduta*Presidenza del presidente*
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. (n. 22)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FLORINO ritiene che il provvedimento all'esame, in quanto recepisce l'intesa raggiunta tra le parti sociali il 4 maggio 2001, costituisce un significativo miglioramento della disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, e dà piena attuazione ai principi di non discriminazione e di prevenzione degli abusi che sono alla base dell'accordo quadro europeo richiamato nella direttiva 99/70/CE. La nuova disciplina, così come viene delineata nello schema di decreto legislativo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi, può pertanto concorrere a creare nuova occupazione, soprattutto nella piccola e media impresa, e favorire l'emersione del lavoro nero che, ancora oggi, è una delle grandi piaghe sociali che affliggono il Mezzogiorno.

Il giudizio sostanzialmente positivo non esclude però la possibilità di introdurre ulteriori miglioramenti al testo all'esame: in particolare occorrerebbe una formulazione più incisiva dell'articolo 7 relativamente all'esigenza che la formazione da esso disciplinata avvenga sul posto di lavoro, anche al fine di evitare il ripetersi di esperienze non positive verificatesi soprattutto nei contratti di formazione lavoro, per una generalizzata evasione dell'obbligo formativo da parte delle imprese. La previsione, al

comma 3 dell'articolo 10, dell'obbligo di comunicare entro cinque giorni al Centro per l'impiego competente l'avvenuta assunzione a tempo determinato nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, non dovrebbe poi comportare l'esclusione temporanea dalle liste di collocamento, in quanto ciò si tradurrebbe in una ingiustificata penalizzazione del lavoratore interessato. Dovrebbero inoltre essere meglio determinate le modalità di individuazione del diritto di precedenza, demandate dal comma 9 dell'articolo 10 alla contrattazione collettiva, precisando che la relativa disciplina deve avere ad oggetto criteri e modalità di esercizio di tale diritto, e non certo la soluzione di casi individuali. Sempre al comma 9 dell'articolo 10, il riferimento all'articolo 23, comma 2, della legge n. 56 del 1987 appare contraddittorio con l'abrogazione di tale norma disposta al comma 1 dell'articolo 11.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Florino segnala la necessità di tenere presente le difficoltà che potranno derivare dall'applicazione delle norme in discussione nelle aree caratterizzate da un elevato tasso di disoccupazione, specialmente nel Mezzogiorno, dove la richiesta delle aziende di avvalersi di persone assunte a tempo determinato potrebbe dare luogo a casi di discriminazione e a conseguenti tensioni sociali, suscettibili di ripercuotersi negativamente anche sulla situazione dell'ordine pubblico. È pertanto necessario che le nuove occasioni di occupazione connesse alla riforma della disciplina del rapporto a termine si realizzino in un contesto di legalità, di parità di garanzie per quanto attiene alle possibilità di accesso al mercato del lavoro e di stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Florino, il sottosegretario SACCONI, dopo avere osservato che il combinato disposto delle disposizioni da questi richiamate induce a ritenere che il comma 2 dell'articolo 23 della citata legge n. 56 non sia da considerare abrogato, ricorda che il mercato del lavoro è caratterizzato, in Italia, da un tasso di occupazione eccezionalmente basso, soprattutto per quel che riguarda l'occupazione femminile, oggetto di specifiche censure da parte della Commissione europea. Inoltre, quanto al ricorso a contratti di lavoro flessibili, l'Italia si colloca al di sotto della media europea, ed è evidente pertanto la necessità di una decisa inversione di tendenza, anche in relazione all'andamento della domanda di lavoro, soprattutto nelle regioni caratterizzate da un'offerta superiore alla domanda, come è certamente il Mezzogiorno. Occorre peraltro considerare che in Italia il lavoro a tempo determinato costituisce un utile strumento per l'accesso sul mercato del lavoro e per la riduzione del rischio della disoccupazione di lungo periodo, ed in molti casi è l'anticamera di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ciò premesso – prosegue il rappresentante del Governo – va rilevato che la formazione costituisce un oggetto specifico dell'intesa, ma le disposizioni che la disciplinano non devono comportare maggiori oneri formativi rispetto a quelli previsti per altre tipologie di rapporto di lavoro; d'altra parte, anche per quel che riguarda il contratto di lavoro a tempo deter-

minato, è necessario sottolineare l'urgenza di superare schemi formativi autoreferenziali e supportati da logiche assistenziali, valorizzando invece l'offerta formativa che si realizza sul posto di lavoro. Le preoccupazioni espresse dal senatore Florino su possibili discriminazioni dei lavoratori a termine per quel che riguarda l'iscrizione alle liste di collocamento non appaiono molto fondate, dato che, in prospettiva, la struttura del collocamento dovrebbe consentire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro sulla base della chiamata nominativa, in un contesto di flessibilità e di trasparenza del mercato che costituiscono gli elementi essenziali per una tutela effettiva del contraente debole. Purtroppo un tale progetto non è ancora adeguatamente supportato da strutture e servizi informatizzati, che è intenzione del Governo promuovere.

Per quel che riguarda la disciplina del diritto di precedenza, poi, l'accordo delle parti deve avere ad oggetto i criteri generali che ne regolano l'esercizio, e non certo le modalità di attuazione caso per caso.

Concludendo, il sottosegretario fa presente al senatore Vanzo, intervenuto nella seduta di ieri, che nello schema proposto dal Governo l'accensione del rapporto di lavoro a termine non è soggetto a vincoli particolari, mentre, l'Esecutivo conviene sulla opportunità di svolgere un monitoraggio sugli effetti della nuova disciplina in costante rapporto con le parti sociali, anche in relazione alla facoltà, concessa dalla legge di delega, di adottare, dopo un anno, disposizioni integrative e correttive della nuova disciplina.

La senatrice PILONI osserva preliminarmente che il rappresentante del Governo ha affrontato temi che vanno oltre l'oggetto specifico della discussione odierna e presentano aspetti di grande problematicità, certamente meritevoli di un confronto che però non può essere svolto in questa sede. In particolare, ritiene di poter concordare soltanto sui rilievi critici mossi nei confronti dello svolgimento delle attività di formazione professionale.

Passando quindi ad affrontare il tema della discussione, la senatrice Piloni osserva preliminarmente che è auspicabile pervenire, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, ad una sintesi più alta di quella che sembra emergere fino ad ora dal dibattito e dal contenuto stesso del provvedimento all'esame. Così come è, quest'ultimo si presta in effetti ad essere censurato, in caso di ricorso innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per la mancata o parziale applicazione delle clausole di non regresso e di prevenzione degli abusi che, come è stato rilevato, costituiscono elemento portanti dell'accordo quadro europeo. Questa vulnerabilità della nuova disciplina dovrebbe costituire un forte elemento di preoccupazione per i datori di lavoro, dato che un esteso contenzioso in sede comunitaria può costituire un notevole fattore di deterrenza rispetto al ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato. Anche se la diffusione di tale rapporto non costituisce una finalità specifica della direttiva comunitaria alla quale il provvedimento all'esame intende dare attuazione, non vi è dubbio, in generale, che il consenso e la coesione sociale costi-

tuiscono il presupposto irrinunciabile per l'affermarsi di nuove tipologie di rapporto di lavoro.

Senza tornare sui punti di dissenso relativi al contenuto del testo all'esame evidenziati da importanti organizzazioni sindacali, prima fra tutte la CGIL, occorre considerare che la clausola di non regresso non ha il significato di cristallizzare le legislazioni nazionali, come anche nel corso delle audizioni svolte nei giorni passati si è adombrato da qualche parte, bensì di impedire arretramenti nei livelli di tutela assicurati ai lavoratori in ogni Stato membro, con riguardo, evidentemente, alle finalità della direttiva che, come si è già detto, si propone di porre delle garanzie a tutela dei lavoratori con rapporto a tempo determinato, e non già di incentivare il ricorso ad esso.

Nella relazione preposta al provvedimento in titolo, inoltre, il Governo ha arbitrariamente travalicato non solo il contenuto della direttiva, ma anche quello dell'intesa che, peraltro, non può essere definita un avviso comune, come è stato opportunamente evidenziato nel corso dell'audizione di ieri dal rappresentante della UIL, in assenza del consenso di tutte le parti coinvolte nella trattativa sindacale. La relazione del Governo afferma esplicitamente che la nuova normativa sul rapporto di lavoro a termine trasforma in regola quella che in passato è stata un'eccezione, e tale affermazione è in plateale contrasto con quanto affermato nel preambolo dell'accordo quadro europeo, nella parte in cui le parti firmatarie riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori. Tale concetto, peraltro, è espresso anche nella lettera con la quale le organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dell'intesa del 4 maggio 2001 ne hanno trasmesso il testo al Governo.

Su questo punto è possibile e necessario un intervento correttivo, che ristabilisca i termini esatti della disciplina europea, oggetto del recepimento, così come è possibile intervenire sulla questione dei rinnovi e della successione dei contratti, chiarendo la necessità di evitare che questi ultimi diventino un fattore di precarizzazione a tempo indefinito del rapporto di lavoro. Occorrerebbe in proposito valutare con attenzione quanto è previsto dalla legislazione vigente rispetto alle assunzioni successive a termine intese ad eludere norme imperative di legge, con finalità fraudolente. Un altro elemento su cui riflettere è l'eccessiva ampiezza dei casi di contratti a termine per i quali è disposta una completa liberalizzazione, di cui all'articolo 10.

Per evitare ulteriori abusi, sarebbe inoltre opportuno prevedere la specificazione, nella comunicazione scritta al lavoratore, di cui al comma 2 dell'articolo 1, della ragione oggettiva che giustifica l'apposizione del termine al contratto di lavoro.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di ampliare il ruolo assegnato alla contrattazione collettiva per quel che riguarda l'individuazione del diritto di precedenza di cui al comma 9 dell'articolo 10, la senatrice Piloni auspica un integrale recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa comunitaria in materia di formazione e richiama l'attenzione sull'opportu-

nità di segnalare, nel parere, l'esigenza di un riferimento più puntuale al rispetto di tutte le leggi in materia di parità tra uomo e donna nell'ambito dello schema di decreto legislativo all'esame. Auspica in conclusione che, al fine di pervenire alla messa a punto di una disciplina effettivamente applicabile, venga accolta la proposta, avanzata nel corso dell'audizione delle parti datoriali presso l'Ufficio di Presidenza, di avviare un monitoraggio sull'applicazione della legge con il coinvolgimento delle parti sociali, per consentire che l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi avvenga sulla base di verifiche svolte congiuntamente e di elementi di fatto condivisi.

Il senatore VIVIANI osserva preliminarmente che una direttiva comunitaria intesa a dare attuazione ad un accordo tra le organizzazioni sindacali e datoriali e che assume, per questo aspetto, una valenza di esaltazione del dialogo sociale, in Italia ha avuto invece come effetto un accordo che registra il consenso della maggioranza delle organizzazioni sindacali e datoriali, ma anche l'esclusione di soggetti importanti e rappresentativi, esclusione destinata a ripercuotersi sulla fruibilità della nuova disciplina e a dare adito a dubbi certamente fondati sulla costituzionalità di essa, e sulla sua compatibilità con la direttiva alla quale intende dare attuazione. Vi è, in altri termini, il rischio di una situazione di incertezza, indubbiamente pregiudizievole per le parti sociali, derivante soprattutto da un eccesso di solerzia del Governo che, nel predisporre lo schema di provvedimento all'esame, si è limitato a riproporre l'intesa, con un atto palesemente insufficiente, che pone il Parlamento di fronte al compito di dare vita al tentativo di perfezionarne i contenuti.

La direttiva alla quale si vuole dare attuazione con le disposizioni in discussione si propone di definire un quadro normativo certo per la flessibilità e al tempo stesso di assicurare migliori condizioni per i lavoratori; la stessa normativa conferisce ampi margini agli Stati membri per pervenire alla definizione di discipline adeguate all'assetto e alle esigenze dei rispettivi mercati del lavoro. Rispetto all'Italia, dove i rapporti a tempo determinato costituiscono il principale canale di accesso al mercato del lavoro, lo schema di decreto legislativo non apre grandi possibilità, dato che il sistema si caratterizza già oggi per un elevato tasso di flessibilità in entrata. La nuova disciplina avrebbe dovuto pertanto porre l'accento sulla qualità del rapporto di lavoro, mentre invece suscita una certa preoccupazione il tentativo surrettizio di aggirare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. È una preoccupazione alla quale il Governo dovrebbe fornire risposte adeguate.

Se si vuole perfezionare il testo all'esame, senza stravolgerne l'impianto, occorre considerare con attenzione la possibilità di qualificare una funzione di monitoraggio sull'efficacia della normativa in discussione, secondo le modalità illustrate nei precedenti interventi, che potrebbe dare luogo ad un'utile attività di verifica finalizzata a produrre eventuali disposizioni correttive in un contesto più sereno ed aperto all'apporto delle parti sociali.

Occorre poi tenere presente che in Italia, sul tema del raccordo tra formazione e tipologie flessibili di rapporto di lavoro, si è ormai accumulata una notevole esperienza, della quale si dovrebbe tenere conto anche nell'ambito del parere che la Commissione si accinge a discutere, riconsiderando, ad esempio, l'istituzione di appositi fondi gestiti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

Al comma 8 dell'articolo 10, la soglia dei sette mesi al di sotto della quale si prevede la totale liberalizzazione dei contratti a tempo determinato appare eccessivamente elevata: occorre pertanto considerare l'opportunità di ridurla, al fine di evitare che essa possa condurre alla vanificazione di altre disposizioni contenute nello schema di decreto in titolo. Analoga attenzione dovrà essere rivolta alle disposizioni sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 5, dato che, per questo aspetto, il testo prodotto dal Governo non sembra fornire garanzie adeguate a prevenire gli abusi.

In conclusione, il senatore Viviani fa presente che le modifiche proposte sono volte a migliorare il testo e non certo a stravolgerne l'impostazione e, soprattutto, si propongono di creare un quadro di maggiore certezza normativa, indispensabile per assicurare la più ampia fruizione possibile del rapporto di lavoro a tempo determinato da parte dei lavoratori e delle imprese.

Il senatore TREU osserva che l'argomento in discussione, molto risalente nel tempo, è caratterizzato da uno stretto intreccio tra la normativa europea e quella nazionale; inoltre, la nuova disciplina deve essere inquadrata in un processo graduale di flessibilizzazione del rapporto di lavoro, avviato con la legge n. 196 del 1997. In tale processo, occorre mantenere fermo l'obiettivo finale e al tempo stesso evitare deviazioni: la flessibilità, infatti, va agevolata in un quadro di regole certe e definite e tenendo presente che il rapporto di lavoro a tempo determinato non è l'unico strumento idoneo al perseguimento dei fini sopra indicati. D'altra parte, la normativa in discussione non si propone di promuovere un maggiore ricorso a tale tipologia di rapporto di lavoro e tanto meno di porlo sullo stesso piano del contratto di lavoro a tempo indeterminato, come invece è improvvidamente scritto nella relazione del Governo preposta allo schema di decreto legislativo in titolo.

Anche in paesi che si caratterizzano per un elevato grado di liberalizzazione del mercato del lavoro, come la Spagna, si va diffondendo la consapevolezza della necessità di porre limiti al ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato – la cui generalizzazione rischia, oltre una certa soglia, di diventare controproducente – e si valuta invece l'opportunità di avviare una serie di misure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Analoghe valutazioni emergono anche negli Stati Uniti.

Occorre pertanto considerare la possibilità di introdurre alcuni correttivi alle norme in esame, senza alterare l'equilibrio raggiunto dalle parti sociali lungo un percorso che, come è noto, si è rivelato molto accidentato.

In primo luogo, occorre ricordare che il contratto di lavoro a tempo determinato si è rivelato uno strumento efficace per assecondare l'accesso sul mercato del lavoro, ma non può costituire un elemento continuativo delle vicende lavorative individuali, per evidenti motivi di carattere non soltanto esistenziale ma anche economico, che attengono all'incerta posizione sul mercato del lavoratore precario. Vanno pertanto rafforzati gli strumenti idonei a realizzare la stabilizzazione del rapporto di lavoro: in primo luogo, la formazione, per la promozione della quale occorre considerare strumenti come il credito d'imposta o la costituzione di fondi gestiti dalle parti sociali; in secondo luogo, gli incentivi alla stabilizzazione, sul modello di quanto è stato previsto nell'ultima legge finanziaria per le prime assunzioni.

Un secondo punto rilevante, già affrontato in precedenti interventi, riguarda l'esigenza che, anche nella prima assunzione e non soltanto in sede di motivazione dell'eventuale proroga del termine, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 4, venga indicata e provata l'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano la scelta di apporre un termine al rapporto di lavoro.

In terzo luogo, occorre recuperare pienamente quanto previsto dalla direttiva comunitaria sulla reiterazione del contratto di lavoro a tempo determinato: tale norma è infatti finalizzata a rimuovere vincoli eccessivi riguardo alla stipula del primo contratto, ma ad assoggettarne la reiterazione ad un più rigoroso controllo. Per questo profilo, lo schema di decreto legislativo costituisce un passo indietro rispetto alla legge n. 196 del 1997, introducendo un peggioramento della normativa vigente, non giustificato ai sensi della direttiva europea. Le disposizioni della legge n. 196 in materia di contratto di lavoro a termine dovrebbero essere invece richiamate, anche per quel che riguarda il divieto dell'uso fraudolento di esso.

Lo schema di decreto in esame prevede, all'articolo 10, fattispecie di esclusione molto ampie e ciò comporta anche che nella scelta delle tipologie di rapporti di lavoro a termine per le quali è contemplata una pressoché totale liberalizzazione non venga introdotta alcuna distinzione tra Nord e Sud del paese e, conseguentemente, che non si consideri l'esigenza di ridurre i rischi di precarizzazione del rapporto di lavoro che caratterizzano gran parte della realtà occupazionale del Mezzogiorno. Anche in questo caso, si deve riscontrare una preoccupante indifferenza del Governo nei confronti dell'esigenza di adottare specifiche politiche per il Sud. Un altro elemento di forte perplessità deriva dall'esclusione della contrattazione collettiva dalla disciplina dettata all'articolo 10 del provvedimento in titolo: vi è, per questo aspetto, un fondato dubbio di incostituzionalità che il Governo farebbe bene a valutare con attenzione.

Va, infine, sottolineata l'opportunità di un monitoraggio sugli effetti della disciplina in discussione condotto con il coinvolgimento delle parti sociali, dato che è innegabile il carattere sperimentale delle norme oggetto dell'odierna discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che potranno essere apportate modifiche all'orario di inizio delle sedute convocate per domani e per giovedì 1° agosto 2001, in relazione alle decisioni sul calendario dei lavori dell'Assemblea che verranno assunte dalla riunione in corso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

8^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(477) TRAVAGLIA. – *Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta*

(510) PIZZINATO ed altri. – *Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore Antonio BATTAGLIA riferisce alla Commissione sui provvedimenti in titolo, con i quali si propongono misure volte a fronteggiare i disagi, i rischi ed i danni provocati dal presentarsi e dal prolungarsi nel tempo dell'innalzamento della falda acquifera sottostante il territorio milanese, nonché a finanziare la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta, opera di valenza strategica, sia economica che ambientale, nella prospettiva di inserimento dell'infrastruttura stessa nelle ipotesi di sviluppo del corridoio Adriatico e dei rapporti con l'est europeo.

In particolare, con gli articoli unici dei due provvedimenti – recanti disposizioni analoghe – si intende destinare, sia pur con un differente riparto, risorse finanziarie per complessivi 29 miliardi di lire nel triennio 2001-2003, per la realizzazione dei progetti su ricordati. Giova ricordare che i provvedimenti in titolo, riproposti dai firmatari pressoché nel medesimo testo, erano stati approvati alla fine della scorsa legislatura dalla Commissione ambiente del Senato in sede deliberante, con un largo consenso dei gruppi, sia di maggioranza che di opposizione.

Auspica pertanto la sollecita approvazione della normativa in titolo, proponendo come testo base il disegno di legge n. 477 ed il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 510.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE esprime il convinto consenso dei senatori del Biancofiore sulla normativa in discussione e preannuncia la presentazione di un emendamento – che non comporta oneri di bilancio – da lui sottoscritto insieme con i senatori Bergamo, Manfredi e Specchia, volto ad affrontare un problema concernente la città di Venezia, analogo a quello che i provvedimenti in titolo mirano a risolvere per la città di Milano.

Il senatore MULAS preannuncia il voto favorevole dei senatori di Alleanza nazionale sulla normativa in discussione.

Il senatore RIZZI sottolinea come quello della risalita del livello della falda acquifera di Milano sia un problema antico, che però negli ultimi anni è diventato via via sempre più serio a causa del minor consumo d'acqua che si registra nel capoluogo lombardo. Rispetto agli interventi che occorre effettuare per risolvere il problema, peraltro, le risorse finanziarie indicate nel testo in discussione appaiono insufficienti.

Il senatore PIZZINATO sottolinea l'importanza dei disegni di legge in discussione, uno dei quali è pressoché identico ad un testo da lui presentato nella precedente legislatura e del quale aveva sollecitato la discussione. È auspicabile pertanto che la normativa in titolo venga approvata quanto prima da entrambi i rami del Parlamento, rendendo così possibile l'avvio dei lavori, anche se, come ha opportunamente osservato il senatore Rizzi, le risorse finanziarie indicate possono apparire insufficienti. Avviando i lavori, infatti, l'amministrazione comunale milanese e la regione Lombardia saranno stimolati ad affrontare con maggiore impegno il problema della risalita della falda, e non è fuor di luogo sperare in un intervento finanziario aggiuntivo dell'amministrazione regionale.

Dopo che il presidente NOVI ha sottolineato l'importanza di dare avvio ai lavori indicati nei provvedimenti in titolo, pur nella consapevolezza dell'insufficienza delle risorse finanziarie ivi previste, viene chiusa la discussione generale.

Il relatore Antonio BATTAGLIA, dopo aver ringraziato in senatori intervenuti nella discussione, fa presente di non aver nulla da aggiungere alla relazione orale.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime il consenso del Governo sui provvedimenti in titolo volti, da un lato, ad affrontare il problema della

risalita della falda acquifera milanese e, dall'altro, a completare i lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta, assai importante anche in vista dello sviluppo turistico del litorale pugliese.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di scegliere come testo base il disegno di legge n. 477 e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di oggi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

6^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,15.

(414) CONSOLO. – *Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BATTISTI illustra il provvedimento in titolo ed avanza perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 che, sostituendo l'articolo 604 del codice penale, prevede la punibilità di fatti commessi all'estero da parte di residenti in Italia, mentre la vigente formulazione della citata disposizione limita l'ambito applicativo ai soli cittadini italiani. Tale previsione crea evidenti disparità di trattamento tra soggetti residenti in Italia e cittadini italiani residenti all'estero. Desta altresì perplessità la eliminazione della previsione secondo la quale il cittadino straniero, che si trovi nella situazione individuata dalla disposizione in esame, è punibile solo quando vi è stata una puntuale richiesta in tal senso da parte del Ministro della giustizia.

Il presidente PASTORE dichiara di condividere i rilievi avanzati dal relatore, reputando opportuno una ulteriore riflessione da parte della Sottocommissione.

Il senatore BOSCETTO, nel condividere le valutazioni del relatore, ritiene che debba essere altresì considerata la congruità della pena prevista dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(365) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BASILE illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(370) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo, proponendo, su entrambi, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(529) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il senatore VALDITARA illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo e propone, per quanto di competenza, la formulazione di

un parere non ostativo osservando che gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 e 1.9 introducono complessità procedurali che contrastano con il principio di buon andamento fissato dall'articolo 97 della Costituzione. Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4, eliminando l'equiparazione tra i docenti delle scuole statali e quelli delle scuole parificate, contrastano con l'orientamento della legislazione in materia e ledono, a suo avviso, il principio di uguaglianza.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere illustrata dal relatore.

(477) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta

(510) PIZZINATO ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE, in sostituzione del relatore designato Magnalbò, illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2001

5^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(529) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 255 del 2001, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 1, comma 4-bis, e l'articolo 4, comma 1, rispetto ai quali occorre valutare se il differimento degli effetti economici delle assunzioni comporti oneri connessi sia con il conferimento di eventuali ulteriori supplenze sia con l'eventuale futuro contenzioso e, comunque, con i diritti maturati a seguito del riconoscimento giuridico delle assunzioni. Per quanto concerne gli emendamenti, segnala gli emendamenti 1.7, 1.12, 3.1 e 4.1, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti, e gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3 dei quali occorre valutare gli effetti finanziari.

Il sottosegretario TANZI specifica che l'articolo 1 e l'articolo 4 non comportano maggiori oneri, mentre gli emendamenti 1.5, 1.7, 1.12, 3.1, 4.1, 4.0.1 e 4.0.3 comportano maggiori oneri non coperti per il bilancio

dello Stato. Dichiaro inoltre che l'emendamento 4.0.2 non sembrerebbe comportare oneri.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.5, 1.7, 1.12, 3.1, 4.1, 4.0.1 e 4.0.3, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(477) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA illustra le parti di competenza del disegno di legge che provvede al finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per la diga foranea di Molfetta. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario TANZI chiede un breve rinvio dell'esame per procedere ad ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(370) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO osserva che si tratta della ratifica dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario TANZI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole.

(365) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORO fa presente che si tratta della ratifica della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali. Ricorda

che, nella scorsa legislatura, la Commissione si era già espressa in senso favorevole sul provvedimento. Per quanto di competenza, occorre riformulare l'autorizzazione di spesa che può decorrere alternativamente dagli esercizi 2000 o 2001. Nel primo caso, andrebbe modificato l'anno di riferimento indicato all'articolo 3, comma 1, sia nel primo periodo che alla lettera a); nell'altro caso, occorre sopprimere la stessa lettera a).

Il sottosegretario TANZI concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura venga coordinata con la decorrenza degli oneri recati dalle disposizioni.

(168) TURRONI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo relativo alla creazione di un santuario per i mammiferi marini. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 4, comma 2, che rinvia – per gli eventuali oneri ulteriori rispetto a quelli connessi con il funzionamento del comitato – agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli esteri: si segnala che gli articoli 4 e 5 dell'Accordo prevedono l'adozione di misure per la tutela dei mammiferi e per il monitoraggio dello stato delle relative popolazioni. Oltre a rilevare che il rinvio agli ordinari stanziamenti di bilancio non appare coerente con le norme di contabilità, occorre chiarire se si tratta di attività che possono essere svolte dal personale del Ministero degli esteri. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 4.2 e 4.3 che dovrebbero essere riformulati per prevedere un limite massimo di spesa.

Il presidente AZZOLLINI, a causa dei concomitanti impegni d'Aula, propone di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana della Sottocommissione.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,35.

6ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(477) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario ARMOSINO rileva l'opportunità che nel testo vengano indicati i destinatari degli stanziamenti e, ricordando che nell'accantonamento del fondo speciale del Ministero del tesoro sussistono le risorse appositamente preordinate all'esecuzione delle opere e degli impianti per il controllo della falda acquifera di Milano, ritiene preferibile far ricorso a tali stanziamenti in luogo di quelli previsti nell'attuale formulazione.

Il relatore FERRARA, rilevato che anche l'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero dei lavori pubblici può sovvenire alla necessaria copertura del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione conviene con tale proposta.

(168) TURRONI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

(Parere alla 3ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario ARMOSINO, intervenendo in sede di replica, fa presente che, con riferimento alle osservazioni sollevate dal relatore, sarebbe opportuna una riformulazione della clausola di copertura, configurata come tetto di spesa. A tal proposito, segnala che l'approvazione degli identici emendamenti 4.2 e 4.3, opportunamente rimodulati come limite massimo di spesa, risolverebbe gli attuali problemi di quantificazione e copertura.

Preso atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano approvati gli identici emendamenti 4.2 e 4.3, sui quali il parere è ugualmente favorevole a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che le parole «valutato in» siano sostituite con le altre «nel limite massimo di».

La Sottocommissione esprime poi parere favorevole sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 14

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in due conflitti di attribuzione sollevati dal Tribunale di Roma.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 8,30 e 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del Regolamento, sugli incidenti avvenuti a Genova durante il vertice G8.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dell'atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 898 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (n. 1).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 24).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo (54).
- STIFFONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «*dossier Mitrokhin*» (315).
- SCHIFANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier Mitrokhin* e ai suoi contenuti (462).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUCCIERO ed altri. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (77).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (277).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SCHIFANI e PASTORE - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (401).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (417).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - EUFEMI ed altri. - Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (431).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ROLLANDIN ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (507).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- FLORINO ed altri. – Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato (297).
- MALABARBA ed altri. – Modifica alla legge 29 marzo 2001, n. 134, in relazione alle controversie di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (468).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali al fine di condizionamento sessuale (414).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TURRONI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 (168).

II. Esame dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (365).
- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlan-

dia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (370).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma pluriennale RS/AR Stato Maggiore Aeronautica n. 16/2001 relativo allo sviluppo e alla produzione del missile aria-aria «Meteor» (n. 27).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (374).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (n. 2).
- Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri (n. 26).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 19 luglio, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la concessione e la riscossione delle agevolazioni in favore delle imprese editrici di periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva (n. 17).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di Regolamento per la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di correzione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (n. 21).
 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (n. 22).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta (477).
 - PIZZINATO ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta (510).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 1° agosto 2001, ore 8,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 898 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (n. 1).

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Proposta di indagine conoscitiva sui temi istituzionali e di coesione sociale ed economica relativi al futuro dell'Europa.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei seguenti disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del *franchising* (19).
- ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del *franchising* (25).

MATERIE DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Progetto di dichiarazione elaborato nel corso della Conferenza parlamentare sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e sul suo controllo parlamentare che si è tenuta a Bruxelles il 2 e 3 luglio 2001.
-

